



Platea del 730 allargata grazie al DL Rilancio

Da oggi è possibile modificare e inviare la dichiarazione precompilata

Tra i numerosi articoli del DL Rilancio ve n'è uno che interessa in modello 730, che da oggi è possibile modificare e inviare.

Nello specifico, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante il modello 730, viene allargata la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 51-bis del [DL n. 69/2013](#) anche in presenza del sostituto d'imposta.

Tale articolo prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.

Lo stesso articolo 51-bis stabilisce che se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione Finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730, che per l'anno 2020 è il 30 settembre.

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, e quindi, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, il DL rilancio prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità senza sostituto anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

730 precompilato: invio, integrazione e modifiche - Da oggi e fino al 30 settembre sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730. Infatti, se alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730.

Pertanto, il contribuente può aggiungere:

- un reddito non presente;
- gli oneri detraibili e deducibili non presenti (es: spese attività sportive praticate dai figli).

In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo Modello 730 e un nuovo Modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il Modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, può comunque effettuare la rettifica del modello.